

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 234 - 22010/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI BORGARO TORINESE – VARIANTE PARZIALE N. 8 TER AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Borgaro Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C. approvato con Decreto Ministeriale n. 2145 del 01/10/1971, successivamente modificato con n. 6 Varianti strutturali approvate rispettivamente dalla Regione con le deliberazioni G.R. n. 53-27631 del 23/08/1983, n. 74-22029 del 05/07/1988, n. 65-32480 del 21/02/1994, n. 07-03973 del 24/09/2001, n. 19-14831 del 21/02/2005, n. 09-05152 del 29/01/2007;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 62 del 22/09/1998, n. 27 del 20/04/1999, n. 43 del 29/04/1999, n. 72 del 28/09/1999, n. 75 del 28/09/1999, n. 19 del 21/03/2002, n. 20 del 21/03/2002, n. 47 del 10/06/2002, n. 56 del 25/07/2002, n. 26 del 03/04/2003, n. 59 del 29/07/2004, n. 42 del 20/06/2005, n. 66 del 21/09/2005, n. 47 del 27/09/2006, n. 14 del 09/03/2007, n. 25 del 11/05/2007, n. 67 del 20/12/2007, n. 22 del 21/16/2010, n. 38 del 16/11/2011 e n. 8 del 11/04/2013 il progetto preliminare di venti Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 03/06/2015, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 bis al P.R.G.C. vigente,
- ⇒ ha adottato inoltre con deliberazione C.C. n. 42 del 22/06/2015, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 ter al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 25/06/2015 (pervenuto in data 26/06/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-16/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 4.553 abitanti nel 1971; 8.548 abitanti nel 1981; 10.544 abitanti nel 1991; 12.754 abitanti nel 2001; 13.026 abitanti a luglio 2003, quest'ultimo dato conferma l'incremento costante di popolazione;
- ⇒ superficie territoriale di 1.433 ettari, dei quali, 1.404 ettari presentano pendenze inferiori ai 5% e 28 ettari hanno pendenze comprese tra i 5% e i 20%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.044 ettari appartengono alla Classe II, pari a circa il 73% del territorio comunale e 38 ettari sono caratterizzati dalla presenza di aree boscate;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 1 - AMT N.E. di approfondimento sovracomunale di "Torino", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 4 "AMT Nord" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 7 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale";
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di II livello;
- ⇒ risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "Torino", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e di attuazione degli interventi che gli competono;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla Tangenziale nord, dalla superstrada per l'Aeroporto e dalle Strade Provinciali n. 2, 11 e 267;
 - è previsto, da parte dell'ATIVA, l'adeguamento del Sistema Tangenziale di Torino con la realizzazione della quarta corsia dallo svincolo da Bruere a Borgaro
 - è attraversato dalla ferrovia Torino - Ceres;
 - è interessato dal tracciato, proposto dalle R.F.I., della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino - Lione;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 5 con i Comuni di: Mathi, Grosso, Nole, Villanova C.se, Cirie, Robassomero, San Maurizio C.se, Caselle, Torino, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato, lungo il confine con Venaria Reale, dal Torrente Stura di Lanzo, che presenta dinamiche idrogeologiche ad elevato rischio rispetto al quale, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A

(89 ha), B (83 ha) e C (85 ha); di particolare rilevanza va considerata l'erosione spondale lungo la riva sinistra dello Stura, in località Collaretto, a seguito della quale occorre una riconsiderazione e un aggiornamento delle indicazioni di P.R.G.C.;

☐ tutela ambientale:

- il PTC2 individua la Zona naturale di salvaguardia "Tangenziale Verde e laghetti della Falchera", di connessione tra parchi urbani e regionali, denominata primo stralcio relativo alle aree di ex proprietà della BOR.SET.TO srl, per una superficie complessiva di circa 2.423.175 mq ripartita tra i comuni di Borgaro, Settimo Torinese e Torino;
- è attraversato dal Torrente Stura;
- l'Area Protetta Regionale Istituita "Parco Regionale La Mandria" (zona preparco) che interessa una superficie comunale di 50 ettari;

preso atto che il Comune di Borgaro Torinese è adeguamento al PAI;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 42 del 22/06/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 ter, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prende atto di una situazione esistente a Mappano, in particolare, prevede la variazione della Scheda Normativa 703 al fine di consentire l'istituto della "sanatoria giurisprudenziale" delle opere realizzate nel condominio via Rivarolo n. 75 in difformità alla Licenza edilizia n. 84/70 del 20/04/1971, al quale era stata rilasciata l'abitabilità in data 23/11/1972;

preso atto:

- della pubblicazione sul BUR n. 5 del 31/01/2013 della L.R. n. 1 del 25/01/2013 con la quale viene istituito il Comune di Mappano;
- della Nota del Commissario del Comune di Mappano pervenuta in data 12/03/2013 al Comune di Borgaro Torinese e richiamata negli Atti della Variante;
- che con la presente Variante urbanistica il Comune di Borgaro Torinese interviene in un ambito con capacità insediativa esaurita, certificando il volume, la sagoma e il rapporto di copertura del condominio alla data di approvazione con D.G.R. n. 53-27631 del 23/08/1983 della Variante Generale al P.R.G.C. vigente;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 42 del 22/06/2015 di adozione della Variante:
 - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *non contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 22/05/2015 "Provvedimento di verifica", escludendo la Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazione sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 072328/2015/lb8 del 14/05/2015, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/08/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 08/07/2015;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 ter al P.R.G.C. del Comune di Borgaro Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 42 del 22/06/2015, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; comma 5 dell'articolo 26 *Settore*

agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere il presente Decreto al Comune di Borgaro Torinese per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Torino, 17/07/2015

Il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)